

ALLEGATO 4**SCHEMA-TIPO DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI PURO FINANZIAMENTO DI CUI ALL' AVVISO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DI PURO FINANZIAMENTO RELATIVA ALLA ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA ANUGA 2025 (D.G.R. N. 976 DEL 22/11/2024) 4 – 8 OTTOBRE, COLONIA (GERMANIA).****CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE****TRA****ARSIAL -Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, di seguito "ARSIAL", "Agenzia", "con sede legale in via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 - Roma, C.F. 04838391003 in persona del*(di seguito denominata "Sponsor")***E****(denominazione Sponsor)** con sede legale inIVAC.F.rappresentata dal Legale Rappresentante, Codice fiscale:*(di seguito denominato "Sponsor")***PREMESSO che**

- a) l'articolo 43, L. n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e s.m.i. prevede che *"al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni (...)"*;
- b) le norme generali e il Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. contempla al Libro I - Parte 1 – Titolo I i principi e le altre disposizioni applicabili ai contratti di sponsorizzazioni stipulati dalle PP.AA;
- c) al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni;
- d) il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività delle PP.AA. ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato ed a favorire il miglioramento organizzativo realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attive sul territorio;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione consente alle PP.AA. risparmi di spesa e una migliore qualità delle attività istituzionali, nell'osservanza anche dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione;
- f) ARSIAL per le finalità istituzionali e in ottemperanza dei compiti di cui alla Legge istitutiva n. 2 del 10 gennaio 1995 realizza tra l'altro, la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del Lazio, Regione Lazio e ARSIAL, in esecuzione della DGR n. 976 del 22.11.2024, recante *"Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari della Regione Lazio"*, nel quadro delle attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agroalimentari laziali, organizzano la partecipazione alla organizzazione della manifestazione della collettiva regionale alla manifestazione fieristica ANUGA, in programma a COLONIA (Germania), dal 4 all'8¹ ottobre 2025, presso Koelnmesse GmbH. ANUGA è la principale fiera mondiale per l'industria alimentare e delle bevande. L'edizione 2023 della fiera ha registrato la

- presenza di 7.400 espositori provenienti da oltre 100 Paesi di tutto il mondo. Lo spazio espositivo dedicato opzionato per la collettiva regionale del Lazio (150 mq) ha n. 3 lati aperti e si trova presso: **HALL n. 5.2, stand n. A030G – B093G** è stato pensato per valorizzare i prodotti della Regione Lazio e i soggetti partner dell'iniziativa avranno la possibilità di partecipare alla manifestazione fieristica, facilitando l'incontro con operatori, buyer e stampa specializzata
- g) con Avviso Pubblico del **(indicare)** ARSIAL, giusta **Determinazione Dirigenziale n... del**, ha reso nota l'intenzione dell' Agenzia di procedere all'individuazione di una una proposta di sponsorizzazione pura del valore di € 20.000,00 IVA esclusa, da parte di un soggetto privato, concedendo termine di 7 (sette) giorni a eventuali soggetti interessati per la presentazione di manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione;
 - h) il soggetto **(indicare)** ha aderito all'Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per **(descrizione iniziativa, evento, servizio...)** con la presentazione di apposita istanza acquisita al protocollo ARSIAL **n.... del (indicare)**
 - i) con Determinazione Dirigenziale n. **(indicare)** del... è stata formalizzata la chiusura della procedura di individuazione dello sponsor per la manifestazione in oggetto in favore di **(denominazione)**
 - j) lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell'ambito dell'iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico;
 - k) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell'evento sopra citato.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2 Oggetto e finalità

Il presente contratto disciplina i rapporti tra ARSIAL e **(denominazione)** concernenti la sponsorizzazione pura da parte dello Sponsor in favore di ARSIAL in occasione della Manifestazione fieristica ANUGA, in programma a Colina dal 4 al 8 ottobre 2025, nel rispetto della proposta, allegata e parte integrante del contratto, **presentata in dataacquisita al prot.e di cui alla Determinazione Dirigenziale citata in premessa n. (indicare) del...**

ART. 3 Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor si impegna e si obbliga a:

- a) rispettare e garantire le prescrizioni indicate all'articolo 5 dell'Avviso Pubblico e nella proposta di sponsorizzazione, concernenti gli impegni assunti nella veste di Sponsor dell'Agenzia;
- b) corrispondere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione, la misura del 100%, dell'importo proposto in favore dello Sponsee, mediante versamento sul conto corrente intestato ad ARSIAL, con *causale* "(denominazione-nome Sponsor) Sponsorizzazione pura per la Manifestazione fieristica ANUGA edizione 2025, di cui alla **determinazione dirigenziale n.....del..**", con contestuale emissione di fattura di pari importo da parte di ARSIAL;
- c) trasmettere il proprio logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di comunicazione, nonché tutti i materiali e strumenti e file informatici richiesti dal ARSIAL per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia per la veicolazione pubblicitaria nei tempi indicati dall'Agenzia;
- d) mettere a disposizione di ARSIAL ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo;

- e) dichiarare che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione di ARSIAL, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi. In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare ARSIAL da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti dell'Agenzia per l'utilizzo dei segni. Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta;
- f) possedere i requisiti di carattere generale di cui al D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- g) non cedere ad altri soggetti terzi il diritto di utilizzare lo strumento pubblicitario oggetto del contratto.

ART. 4 – Impegni generali dello Sponsee

ARSIAL in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente Avviso, si impegna a concedere visibilità allo Sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa, mediante:

- a) il ritorno di immagine mediante la veicolazione *del nome/marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor, negli spazi e secondo le modalità indicate nella proposta di sponsorizzazione e **approvate con Determinazione Dirigenziale n..... del....;**
- b) la pubblicizzazione, sui canali di comunicazione istituzionali, *del marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor negli spazi dedicati all'iniziativa ANUGA 2025;
- c) l'inserimento del marchio *marchio/logo/ragione sociale* dello Sponsor sui materiali di comunicazione inerenti all'iniziativa.

ART. 5 - Modalità di promozione, comunicazione e spazio pubblicitario

Le modalità di promozione, comunicazione e lo spazio consentiranno il ritorno di immagine allo Sponsor in termini di possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili e inoltre:

- branding e visibilità: logo esposto su materiali promozionali e sui canali di comunicazione associati all'evento;
- copertura mediatica: visibilità sui canali social ufficiali di Arisial/ANUGA attraverso post dedicati allo Sponsor;
- opportunità di collaborazione: possibilità di collaborazioni future con Arisial per progetti specifici nel settore enologico.

Lo Sponsor potrà utilizzare nella propria comunicazione la qualifica di Sponsor di ARSIAL per la Manifestazione fieristica in argomento.

ART. 6 Valore della sponsorizzazione

Il corrispettivo del presente contratto, individuato nella proposta presentata, viene di comune accordo concordato tra le parti nel complessivo importo di cui **euro....., oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad €.....** a titolo di sponsorizzazione pura.

L'offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.

ART. 7 Durata

Il contratto è riferito allo svolgimento dell'iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti dalla sottoscrizione del presente contratto e fino al termine della Manifestazione ANUGA 2025.

ART. 8 Riservatezza

Lo Sponsor avrà l'obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare eventuali dati e informazioni dell'Ente di cui

venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.

In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza, validi a tempo indeterminato, verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

ART. 9 Risoluzione

Ferme restando le ipotesi di decadenza di legge, il presente contratto può essere risolto, mediante comunicazione PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, difformità e vizi fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del Codice civile.

Oltre le previsioni di legge, costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata di legge del contratto:

- il mancato rispetto e inadempimento da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 3;
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine di ARSIAL o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l'Agenzia deve attenersi. In tal caso ARSIAL avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 36/203 e s.m.i. e al D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- la produzione di falsa documentazione;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- l'inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
- l'inosservanza degli adempimenti previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- la cessione, anche solo parziale del contratto.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia di risoluzione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute *medio tempore*, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

ART. 10 Recesso

ARSIAL potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione allo Sponsor, nei seguenti casi:

- a) ove ARSIAL, comunichi allo Sponsor di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse;
- b) sia accertata la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i. nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 88 del citato Decreto legislativo;
- c) sia accertato il tentativo di infiltrazione mafiosa nel rispetto di quanto stabilito

dall'articolo 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia) e s.m.i.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alla disciplina vigente in materia di recesso dal contratto.

ART. 11 Responsabilità

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'iniziativa oggetto del presente contratto ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile di tali obbligazioni dell'altro.

Lo Sponsor risponde per eventuali danni a cose, persone e derivanti e riconducibili alla realizzazione della sponsorizzazione nella sua interezza, di propria iniziativa e/o mediante eventuali terzi.

Lo Sponsor deve in tali casi a tenere indenne ARSIAL da ogni richiesta di risarcimento. Sono a carico dello sponsor le conseguenze anche derivanti:

- dalla violazione degli obblighi a suocarico;
- dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per la realizzazione dell'intera sponsorizzazione;
- dal mancato rispetto delle normative vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività operano in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli eventuali oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l'uso di mezzi propri.

Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra Parte.

ARSIAL non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.

Le scelte organizzative legate all'evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.

ART. 14 Obblighi fiscali

Lo Sponsor si impegna a corrispondere, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'importo del valore totale della sponsorizzazione comprensivo di I.V.A., **dichiarato nella proposta acquisita al protocollo ARSIAL con numero (indicare)** ARSIAL provvederà contestualmente ad emettere fattura per uguale importo a titolo sponsorizzazione.

La fattura, comprensiva di I.V.A. dovrà essere intestata a **(indicare)...**

ART. 15 Condizioni generali del contratto

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e di tutta la normativa vigente.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve tenere conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli del Codice civile.

Lo Sponsor manleva ARSIAL da qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, in caso di danni diretti o indiretti verificatisi in corso di contratto ovvero sorti anche successivamente ma riconducibili all'attuazione del presente contratto e della sponsorizzazione.

ART. 16 Utilizzazione dei segni distintivi, logo istituzionale

Il presente accordo, al di fuori delle previsioni in esso contenute, non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare i segni distintivi ed il logo istituzionale dell'altra Parte per scopi diversi da quelli citati nelle clausole contrattuali, se non dietro espressa autorizzazione di quest'ultima

ART. 17 Esclusiva

ARSIAL si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implicino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

ART. 18 Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Si configura la cessione anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

ART. 19 Validità delle clausole

Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto del contratto.

ART. 20 Comunicazioni

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate.

Le comunicazioni relative al contratto dovranno essere inviate:

PER ARSIAL: PEC: arsial@pec.arsialpec.it alla RUP dott.ssa Silvia Mustaro

PER (denominazione) (inserire)PECSoggetto referente.....

Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei referenti o della PEC.

ART. 21 Trattamento dei dati personali

Fermo restando quanto riportato nell'informativa ARSIAL ex artt. 13 e 14 GDPR allegata all'Avviso pubblico debitamente sottoscritta per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati da **(denominazione)**, le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti.

Le parti si impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

In relazione alle specificità dei contenuti del contratto di sponsorizzazione si potrebbero configurare: una contitolarità del trattamento dei dati da parte di ARSIAL e dello Sponsor che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento la cui sottoscrizione dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto oppure una nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR. In tal caso Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con atti formali (addendum contrattuale e documento DPA: Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà lo sponsor quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8). Con la sottoscrizione dell'addendum lo Sponsor si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento. La sottoscrizione dell'atto di nomina (addendum contrattuale) e del documento DPA dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto.

ART. 22 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, ovvero indirettamente connessa allo stesso, che non ha trovato soluzione per le vie amichevoli, è sottoposta al competente Foro di Roma, previo tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i.

ART. 23 Spese contrattuali

Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor

per ARSIAL

Il legale rappresentante pro tempore

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale, in relazione al disposto degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, lo Sponsor dichiara d'aver attentamente letto, di accettare e di approvare specificatamente, i seguenti articoli: ART. 3. Obblighi a carico dello Sponsor, ART. 8 Riservatezza, ART. 9 Risoluzione, ART 10 Recesso. ART. 11 Responsabilità, ART. 15 Condizioni generali del contratto, ART 17 Esclusiva, ART. 18 Cessione del contratto, ART. 19 Validità delle clausole, ART 23 Spese contrattuali

Roma, lì.....

Denominazione dello Sponsor

per ARSIAL

Il legale rappresentante p.t.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.